

ALLEGATO "C" AL REP.N. 16.298/10.402

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata: "Vimi Fasteners S.p.A." (la "Società").

La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Novellara (RE) all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia, sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi nonché, a norma dell'articolo 2365, secondo comma del Codice Civile, di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.

La sede sociale può essere trasferita all'estero con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto la progettazione, la produzione e la commercializzazione di viterie, minuterie, sistemi di fissaggio e componenti meccanici e meccatronici in genere; la Società potrà, inoltre, conseguire ed acquistare brevetti e marchi per le costruzioni meccaniche in genere, nonché eseguire studi inerenti alle costruzioni stesse, esclusa ogni attività di natura professionale.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale: e così potrà anche assumere partecipazioni in altre società od enti con sede sia in Italia, sia all'estero, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; essa potrà prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale a favore di terzi.

La Società potrà inoltre attuare il finanziamento, il coordinamento tecnico-finanziario a favore delle società controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e lo svolgimento di prestazioni di servizi amministrativi e contabili a favore delle società controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile. Resta esclusa l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico, nonché il credito al consumo e l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività riservate alle "società di intermediazione mobiliare" ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

I soci potranno effettuare i versamenti a favore della Società a fondo perduto ed in conto capitale, senza obbligo di restituzione anche non proporzionali alle rispettive partecipazioni; tali versamenti saranno infruttiferi.

I finanziamenti con diritto di restituzione della somma ver-

sata, anche eventualmente a tasso zero, e non necessariamente proporzionali alle rispettive partecipazioni, potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 (trentuno dicembre duemila cento), e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea degli Azionisti.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali, salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale ammonta ad Euro [9.646.245,94] (novemilioneicentoquarantaseimiladuecentoquarantacinque virgola novantaquattro) ed è suddiviso in n. [13.601.321] (tredicimilioneicentounomilatrecentoventuno) azioni senza indicazione del valore nominale.

Il capitale può essere aumentato, anche più volte, con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge.

L'assemblea straordinaria dei soci in data 6 luglio 2018, ha deliberato i seguenti aumenti di capitale:

(i) un primo aumento di capitale sociale a pagamento con sovrapprezzo, in via scindibile, da eseguirsi in una o più tranches, ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del cod. civ., per massimi Euro 11.000.000 (undicimilioni) ("Primo Aumento di Capitale"), da ripartire tra capitale e sovrapprezzo, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione mediante emissione di azioni ordinarie a valore nominale inespresso, con godimento regolare, a servizio dell'operazione di quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM"), riservata alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati (come definiti dall'articolo 100, comma 1, lettera a) del TUF e dal combinato disposto degli articoli 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti e 35, comma 1, lettera d) del regolamento Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e s.m.i.) e ad altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE) (con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia

possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti

autorità), esclusa l'Italia, che siano investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2(1)(e) della Direttiva 2003/71/CE. Il Primo Aumento di Capitale dovrà essere sottoscritto entro il 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto), e comunque, entro la data ultima di regolamento del Collocamento Istituzionale (per tale intendendosi una data che ricomprende altresì l'eventuale esercizio dell'opzione c.d. Greenshoe), ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di chiudere anticipatamente il periodo di offerta stabilendosi che se la data ultima di regolamento delle operazioni relative a detto aumento interverrà prima della suddetta scadenza, a tale ultima data di regolamento dovrà comunque considerarsi esaurito il Primo Aumento di Capitale.

L'assemblea ha altresì stabilito che una tranche non superiore al valore di euro 1.000.000 (unmilione) delle azioni oggetto del Collocamento Istituzionale, potesse essere destinata al servizio di un'opzione (c.d. opzione Greenshoe) da concedersi a "BPER S.p.A.", in qualità di responsabile del collocamento, per la sottoscrizione di ulteriori azioni.

Il Primo Aumento è stato eseguito, quanto a n. 2.905.000 azioni ordinarie, per la parte relativa alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri, e quanto a n. 81.500 azioni ordinarie a seguito dell'esercizio, in data 31.08.2018, dell'opzione Greenshoe concessa a BPER s.p.a. per la sottoscrizione, entro il 31.08.2018, di un numero massimo di n. 294.000 azioni.

(ii) un secondo aumento di capitale sociale a pagamento con sovrapprezzo, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del Codice Civile, da offrirsi al pubblico in Italia, per massimi Euro 2.000.000 (duemilioni) (il "Secondo Aumento di Capitale"), da ripartire tra capitale e sovrapprezzo, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, mediante emissione di azioni ordinarie a valore nominale inespresso, con godimento regolare, a servizio dell'operazione di quotazione su EGM.

Il Secondo Aumento è stato compiutamente eseguito con la sottoscrizione di n. 330.000 azioni ordinarie.

(iii) un terzo aumento di capitale gratuito, in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue) per un importo complessivo di massimi Euro 5.000.000 (cinquemilioni) ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, mediante imputazione a capitale di un importo di corrispondente ammontare da trarsi dagli utili o dall'apposita riserva di utili disponibile con emissione, di nuove azioni ordinarie della Società prive di valore nominale (il "Terzo Aumento di Capitale") da assegnare gratuitamente ai beneficiari del Piano di Stock Grant approvato dall'Assemblea dei soci in data 6 luglio 2018, in esecuzione del piano medesimo

fermo restando che il controvalore complessivo di mercato

delle azioni oggetto del Piano di Stock Grant non potrà in ogni caso essere superiore ad Euro 5.000.000 (cinquemilioni). L'Assemblea dei soci ha deliberato inoltre, di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni occorrente potere per perfezionare e dare esecuzione al Piano di Stock Grant e al Terzo Aumento di Capitale il tutto nel rispetto del principio di cui all'art. 2346 comma 5, Codice Civile e di quanto stabilito dall'art. 2438 Codice Civile e pertanto di determinare in ossequio al Piano di Stock Grant, il numero di azioni da emettere e conseguentemente l'importo del Terzo Aumento di Capitale; stabilire ogni altro termine e condizione per l'esecuzione del Piano, ivi inclusa la durata complessiva dello stesso; prevedendo che l'efficacia delle sottoscrizioni raccolte nell'ambito del Primo Aumento di Capitale e del Secondo Aumento di Capitale, nonché delle offerte stesse, sia sospensivamente condizionata al raggiungimento di tante sottoscrizioni che consentano la costituzione del flottante minimo del 10% richiesto per il rilascio del provvedimento di inizio delle negoziazioni da parte di "Borsa Italiana S.p.A." La condizione sospensiva si è avverata in data 31 luglio 2018 a seguito del rilascio, da parte di "Borsa Italiana S.p.A." del provvedimento di ammissione e inizio delle negoziazioni delle azioni della Società.

L'assemblea straordinaria dei soci in data 6 luglio 2018 ha attribuito all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la delega entro la scadenza del quinto anno successivo alla citata delibera, ossia entro il 6 luglio 2023, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volta, in forma scindibile o inscindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del Codice Civile o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, con o senza warrant, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 10.000.000 (diecimilioni). I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per il suddetto aumento del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati con riguardo alla tipologia di beni da apportare a beni, mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto sociale della Società o delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore in cui essa opera, nonché al valore del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Articolo 7 - Azioni e categorie di azioni

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione mortis causa. Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione

ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello Statuto.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato EGM.

Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'Assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

La Società può emettere azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile.

Articolo 8 -Strumenti finanziari

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

Articolo 9 - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili, o "cum warrant" nel rispetto delle disposizioni di legge determinando le condizioni del relativo collocamento. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-ter del Codice Civile.

Articolo 10 - Finanziamenti, conferimenti e patrimoni destinati

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di de-

naro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

La Società può altresì costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti del Codice Civile. La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare è assunta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 11 - Recesso

Ciascun socio ha diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

Articolo 12 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti EGM come successivamente modificato come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti").

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla Comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonchè qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 12-bis - Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dal sistema EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Euronext Growth Advisor ("EGA") e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari dal sistema EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 13 - Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sul sistema EGM trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Emittenti con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 giorni di mercato aperto decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.

Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

Articolo 14 - Convocazione e luogo dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo

almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dal-

la chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centotanta giorni), qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società ai sensi dell'articolo 2364, comma 2 del Codice Civile.

L'Assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la Società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in alternativa sul Il Sole 24 ore o Milano Finanza.

I soci che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 15 - Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sul sistema EGM, è necessaria la preventiva autorizzazio-

ne dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364,

comma 1, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti;
- cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti;
- richiesta della revoca dalla negoziazione sul sistema EGM delle azioni della Società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente - con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea ovvero con la diversa percentuale ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sul sistema EGM per ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato.

Articolo 15-bis - Presidente Onorario

L'Assemblea può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, un Presidente Onorario (il "Presidente Onorario"), scelto tra personalità di grande prestigio e/o che abbiano contribuito alla affermazione e/o allo sviluppo della Società.

Ove nominato, il Presidente Onorario, che non sia amministratore, può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con funzione consultiva e senza diritto di voto e alle Assemblee.

Contestualmente alla nomina, l'Assemblea Ordinaria determina la durata della carica del Presidente Onorario, che potrà essere anche indeterminata. In tal caso, la nomina può essere revocata con successiva delibera dell'Assemblea Ordinaria.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, incarichi di rappresentanza della Società.

L'Assemblea può stabilire un compenso a favore del Presidente Onorario.

Articolo 16 - Competenze dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli articoli 2365, secondo comma, e 2446, ultimo comma, del Codice Civile.

Articolo 17 - Quorum assembleari

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente

dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

Articolo 18 - Intervento all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione può, alternativamente, per ciascuna assemblea, (i) designare, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, il soggetto tramite il quale gli azionisti possono, in via esclusiva, intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di voto, con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, conferendo delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega così conferita ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto. Al soggetto designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. Il soggetto designato, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe, nonché i termini e le modalità di presentazione di domande e proposte di delibera da parte dei soggetti legittimati sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In tal caso potrà inoltre essere previsto che la partecipazione all'assemblea dei soggetti legittimati a prendervi parte possa avvenire anche o esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, senza necessità di presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario; ovvero (ii) prevedere che non vi sia alcun soggetto designato dalla Società ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-undecies.1 del TUF.

Articolo 19 - Presidente e segretario dell'Assemblea. Deliberazioni assembleari e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario anche non Socio e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori scegliendoli fra gli azionisti o i rappresentanti di azionisti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segreta-

rio.

Il funzionamento dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e del presente Statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate da ciascuna Assemblea.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal Segretario, anche non Socio, designato dall'Assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge - ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'Assemblea è redatto da Notaio che in tal caso ricoprirà il ruolo di Segretario.

Articolo 20 - Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'Assemblea speciale di appartenenza.

Articolo 21 - Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non Soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti.

Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero compreso tra sette e nove membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter del TUF.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, cod. civ.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies

TUF Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pe-

na di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curricula professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Risulteranno eletti:

- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e

- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di Amministratori Indipendenti richiesti dallo Statuto, i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, saranno sostituiti con i candidati indipendenti secondo l'ordine pro-

gressivo non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto,

con i candidati indipendenti non eletti delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero di Amministratori Indipendenti richiesto dallo Statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza.

Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ex art.147-quinquies TUF, comporterà la decadenza dalla carica dell'Amministratore

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 22 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede legale tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, messaggio di posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Articolo 23 - Quorum consiliari

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Articolo 24 - Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'Assemblea; può inoltre nominare un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 25 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o video conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere e trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il soggetto che presiede la riunione e il Segretario.

Articolo 26 - Poteri di gestione dell'organo amministrativo

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo 27 - Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli Amministratori muniti di deleghe, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Articolo 28 - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al Direttore Generale, i poteri riservati dalla legge agli Amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.

Il Direttore Generale partecipa, su invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 29 - Compensi degli amministratori

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche un compenso annuo che sarà determinato dall'Assemblea ordinaria in sede di nomina. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. Agli amministratori potrà inoltre esser attribuito, al momento della nomina, un ulteriore compenso annuo da accantonarsi a titolo di trattamento di fine mandato di amministrazione, da liquidarsi in unica soluzione al termine del rapporto stesso.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 30 - Rappresentanza

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

In caso di nomina di Consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione.

Articolo 31 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.

Le liste presentate dagli Azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4 TUF.

Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le 13.00 almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curricula vitae professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino

registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste so-

no depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;

- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità ex art.148, comma 4 TUF, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per audio o video conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 32 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

Articolo 33 - Bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude il giorno 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione a favore dei Soci, durante il corso dell'esercizio, di acconti sui dividendi, nei casi e secondo le disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti in vigore.

Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, dall'Assemblea dei Soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei Soci.

Articolo 35 - Operazioni con Parti Correlate

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, Soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo re-

stando che il compimento dell'operazione è impedito qualora

la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i Soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società.

L'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei Soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i Soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'Assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

Articolo 36 - Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni ed ogni altra disposizione applicabile tempo per tempo vigente.

Firmato Storchi Fabio

Firmato Gino Baja Guarienti notaio